

Schema di convenzione per la fornitura di cornee/sclere/lenticoli/membrana amniotica per il trapianto

TRA

L'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni – Addolorata (di seguito AOSGA) con sede legale in Roma, Via dell'Amba Aradam, 9 - 00184, C.F. e P.I. 04735061006, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, il Commissario Straordinario, Dr.ssa Maria Paola Corradi, domiciliato per la carica come sopra

E

L'Azienda Sanitaria Locale di Rieti (ASL Rieti), C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo, 42, nella persona del Commissario Straordinario Dott. Mauro Maccari, agli effetti del presente atto domiciliato in Rieti Via del Terminillo n. 42;

PREMESSO CHE

- La Banca degli Occhi dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata è stata individuata quale Centro Regionale di Riferimento (CRR) per gli innesti corneali;
- l'ASL Rieti ha la necessità di reperire cornee/sclere/lenticoli/membrana amniotica;
- l'AOSGA è disponibile a stipulare una convenzione per la suddetta fornitura, nei limiti delle disponibilità;

Sulla base delle premesse sopra richiamate, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. La Banca degli Occhi dell'AOSGA si impegna a fornire alla ASL Rieti, su richiesta della U.O.C. di Oftalmologia, cornee/sclere/lenticoli/membrana amniotica per il trapianto, nei limiti delle disponibilità.
2. Ciascuna delle cornee/sclere/lenticoli/membrana amniotica inviate per il trapianto sarà accompagnata da certificazione che garantisce l'idoneità al trapianto stesso ed attestante l'avvenuto esame del siero del donatore, con esito negativo, rispetto alle infezioni da HIV, HBSAg e anti-HCV, TPHA.
3. Tutte le attività dovranno essere prestate con la massima cura e diligenza nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, modalità e termini contenuti nella presente convenzione.

Art. 2

Modalità di richiesta della Fornitura di Tessuti

1. La richiesta dei tessuti per trapianto dovrà essere inoltrata alla Banca degli Occhi con la maggiore tempestività possibile, tramite apposito Applicativo informatico.
2. I tessuti verranno inviati dalla Banca degli Occhi alla struttura richiedente tramite corriere scelto dalla Banca e a cura di quest'ultima.

Art. 3

Oneri

1. L'entità dei rimborsi per la cessione di tessuti di origine umana a scopo di trapianto è specificata nella Tabella contenuta nell'Allegato 1 della presente convenzione, fatta salva la possibilità da parte dell'Azienda di apportare eventuali modifiche alla Tabella qualora, a livello nazionale (CNT e SIBO), fossero approvate nuove valutazioni economiche.
2. L'Azienda ASL Rieti si impegna, inoltre, a rimborsare all'AOSGA le spese che la Banca degli Occhi dovrà sostenere per il trasporto e la consegna dei tessuti, come specificate nella Tabella contenuta nell'Allegato 1 della presente convenzione.
3. L'Azienda ASL Rieti è tenuta a rilasciare ricevuta, per ciascun tessuto utilizzato, in calce al foglio di accompagnamento del tessuto stesso, che verrà restituito alla Banca degli Occhi.
4. La richiesta di tessuti dovrà essere accompagnata dall'ordine elettronico, trasmesso tramite NSO, come previsto dalla normativa vigente.
5. Sulla base di tale richiesta e relativo ordine elettronico, l'AOSGA provvederà ad emettere fattura nei confronti della Struttura richiedente.
6. Il compenso sarà accreditato dalla ASL Rieti all'AOSGA entro il termine di 60 giorni dalla data della fattura.

Art. 4

Durata

1. La presente convenzione avrà durata di anni 3 (tre) con decorrenza a far data dall'ultima sottoscrizione e potrà essere eventualmente prorogata o rinnovata previo accordo esplicito tra le Parti.
2. Le parti possono recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni mediante PEC o Raccomandata A/R.

Art. 5

Aspetti assicurativi

1. Il regime della responsabilità e relativa copertura per eventuali danni correlati alle attività oggetto del presente atto è omologo a quello allo stato vigente per le altre attività svolte dalle Parti.

Art. 6
Aspetti fiscali

1. La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso e le conseguenti spese saranno a carico della parte che lo ritenesse necessario. Il versamento dell'imposta di bollo è a carico della parte che usufruisce delle prestazioni oggetto della presente convenzione e sarà corrisposto contestualmente alla sottoscrizione della convenzione da parte del Legale Rappresentante della ASL Rieti di cui sopra.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

1. In caso di inadempimento della controparte degli obblighi derivanti dal presente accordo, le Parti, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolta la presente convenzione.

Art. 8
Foro competente

1. Per ogni eventuale contenzioso tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza della presente convenzione, non risolvibili in via stragiudiziale, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 9
Trattamento dei dati personali

1. Con la sottoscrizione del presente accordo convenzionale le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 cd GDPR, nonché della normativa nazionale vigente D. Lgs. n. 196/03 così come modificato dal D. Lgs. n. 101/18.

Art. 10
Clausola finale

1. Le parti approvano specificatamente le clausole che singolarmente e nel loro insieme, così come negoziate, costituiscono manifestazione integrale della loro volontà.

2. Qualunque modifica del presente atto potrà avere luogo solo se approvata per iscritto. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole non comporta l'invalidità o l'inefficacia dell'atto nel suo complesso.
3. L'inadempimento delle disposizioni di cui alla presente convenzione danno la facoltà di risolverla di diritto ai sensi di cui all'art. 1453 del Codice Civile.
4. Si dà atto che la sottoscrizione tra le parti della presente convenzione avviene in modalità elettronica mediante dispositivo digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell'art. 24 del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i e scambiata tra le parti medesime a mezzo di posta elettronica certificata – PEC.

**Azienda Sanitaria Locale Rieti
Il Commissario Straordinario**

**Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero
San Giovanni – Addolorata**